

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO
PER LA RISCOSSIONE DEI CREDITI CONSEGUENTI
A DECISIONI DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI
A CARICO DEI RESPONSABILI PER DANNO ERARIALE**

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto ed ambito di applicazione	Pag. 1
Art. 2	Ufficio competente	Pag. 1
Art. 3	Adempimenti e accertamenti preliminari	Pag. 1
Art. 4	Pagamento mediante ritenuta	Pag. 1
Art. 5	Pagamento spontaneo da parte del debitore	Pag. 2
Art. 6	Riscossione coattiva a mezzo ruolo	Pag. 2
Art. 7	Garanzia ipotecaria	Pag. 3
Art. 8	Comunicazioni agli organi giurisdizionali e ai Ministeri	Pag. 3
Art. 9	Norme finali	Pag. 3

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a danno erariale liquidati dalla Corte dei Conti, con sentenza o ordinanza esecutiva, in favore dell'ASL della Provincia di Bergamo.

Art. 2

Ufficio competente

1. Il procedimento di riscossione del credito di cui all'art. 1 è attribuito alla competenza dell'Area Affari generali e legali (AGL).

Art. 3

Adempimenti e accertamenti preliminari

1. L'Area AGL, ricevuta dalla corte dei Conti copia del provvedimento giurisdizionale munito di formula esecutiva, provvede al calcolo di quanto esattamente dovuto dal debitore per il capitale, per le spese, per la rivalutazione monetaria e per interessi, ed accerta se il debitore sia ancora legato all'ASL da rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, o comunque se egli vanta ancora dei crediti nei confronti dell'ASL derivanti da pregressi rapporti di lavoro, di impiego o di servizio.

Art. 4

Pagamento mediante ritenuta

1. Nel caso il debitore sia ancora legato all'ASL da rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, o comunque vanti nei confronti dell'ASL crediti derivanti da pregressi rapporti di lavoro, di impiego o di servizio, l'Area AGL provvede senza ritardo alla notifica del provvedimento giurisdizionale munito di formula esecutiva nei modi previsti dalla legge 890/1982, comunicando contestualmente al debitore:
 - a) l'avvio del procedimento di riscossione;
 - b) gli importi dovuti per il capitale, per le spese, per la rivalutazione monetaria e per interessi;
 - c) gli importi eventualmente dovuti allo Stato per spese di giustizia, da versarsi tramite la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
 - d) che si procederà al recupero del credito mediante ritenuta, nei limiti previsti dalla normativa in vigore, su tutte le somme dovute ai responsabili in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio;
 - e) che è in facoltà del debitore estinguere il debito mediante versamento diretto in Tesoreria, facendo pervenire apposita istanza entro e non oltre 20 giorni dalla notificazione
 - f) che il debitore può, in considerazione dell'entità del debito e di documentate difficoltà economiche, far pervenire entro e non oltre 20 giorni dalla notificazione, motivata richiesta di rateizzazione del debito.
2. Ove pervenga l'istanza di cui al comma 1 lettera e) l'Area AGL comunica al debitore le modalità di versamento.
3. Ove pervenga l'istanza di cui al comma 1 lettera f) l'Area AGL provvede a norma dell'art. 5, commi 2 e 3.

4. Ove le istanze di cui al comma 1 non pervengano nel termine prescritto, l'Area AGL richiede agli uffici competenti a disporre il pagamento degli emolumenti dovuti al debitore di procedere alla ritenuta di cui al comma 1. Tali uffici danno immediata esecuzione alla richiesta, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

Art. 5

Pagamento spontaneo da parte del debitore

1. Nel caso il debitore non sia più legato all'ASL da rapporto di lavoro, di impiego o di servizio e non vanti nei confronti dell'ASL residui crediti derivanti da pregressi rapporti di lavoro, di impiego o di servizio, l'Area AGL provvede senza ritardo alla notifica del provvedimento giurisdizionale munito di formula esecutiva nei modi previsti dalla legge 890/1982, intimando al debitore di provvedere al pagamento entro 20 giorni e comunicando:
 - a) l'avvio del procedimento di riscossione;
 - b) gli importi dovuti per il capitale, per le spese, per la rivalutazione monetaria e per interessi;
 - c) le modalità di versamento;
 - d) gli importi eventualmente dovuti allo Stato per spese di giustizia, da versarsi tramite la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
 - e) che il debitore può, in considerazione dell'entità del debito e di documentate difficoltà economiche, far pervenire entro e non oltre 20 giorni dalla notificazione, motivata richiesta di rateizzazione del debito;
 - f) che il debitore ha l'onere provare i versamenti effettuati, mediante l'invio della fotocopia della ricevuta del c/c postale.
 - g) che in mancanza di tempestivo pagamento o di tempestiva richiesta di rateizzazione, si procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, con applicazione degli interessi di mora al tasso legale vigente, nonché con addebito delle spese di esecuzione.
2. L'Area AGL provvede motivatamente sulla domanda di rateizzazione tenendo conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche del debitore, e comunicando all'interessato se la richiesta è accolta o respinta.
3. Al provvedimento di accoglimento della domanda di rateizzazione l'Area AGL allega il piano di ammortamento indicando il numero e la scadenza delle rate e, per ciascuna di esse, la parte relativa al capitale e quella riferita agli interessi.

Art. 6

Riscossione coattiva a mezzo ruolo

1. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato al debitore per il pagamento spontaneo o per richiedere la rateizzazione, l'Area AGL provvede al recupero del credito - in forza di quanto disposto dagli artt. 17, 18 e 21 del D. Lgs. 46/1999 - mediante la procedura del ruolo di cui al capo II del titolo I, e di cui al titolo II del DPR 602/1973 e s.m.i.

Art. 7

Garanzia ipotecaria

1. L'Area AGL, ove ne ravvisi l'opportunità, può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore a norma dell'art. 3 del DPR 24/6/1998 n. 260

ART. 8

Comunicazioni agli organi giurisdizionali e ai Ministeri

1. L'Area AGL comunica al procuratore regionale competente per territorio:
 - a) l'inizio della procedura
 - b) il responsabile del procedimento;
 - c) la conclusione del procedimento, specificando le partite rimosse, quelle assoggettate a ritenuta, e quelle date in carico all'agente della riscossione.
2. L'Area AGL effettua ogni altra comunicazione dovuta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.

ART. 9

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del DPR 24/6/1998 n. 260 e dal capo VIII del RD 13/8/1933 n. 1038.
2. Resta fermo che ciascuna articolazione organizzativa aziendale che venga a conoscenza di danni erariali connessi ad attività rientranti nella sfera delle proprie competenze è tenuta a farne denuncia alla Procura regionale presso la Corte dei Conti, a collaborare con la stessa o con le autorità di polizia incaricate dell'espletamento delle indagini, ad assumere, ove necessario, le iniziative necessarie ad interrompere la prescrizione e a costituire in mora i debitori.